

Tipologia di personale	Tipologia di pensione	Validità maturazione requisiti	Requisiti per il diritto a pensione	Decorrenza della pensione (finestra mobile)		
agenti ed assistenti, sovrintendenti, ispettori	Pensione di vecchiaia (per limiti di età)	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	60 anni anagrafici	d'ufficio, 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito anagrafico		
		dal 01/01/2013 al 31/12/2015	60 anni + 3 mesi anagrafici			
		dal 01/01/2016 al 31/12/2018	60 anni + 7 mesi anagrafici			
	Pensione di anzianità (requisiti anagrafici e/o contributivi)	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	57 anni anagrafici e 35 anni contributivi	a domanda, 12 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi		
			dal 01/01/2013 al 31/12/2015		57 anni + 3 mesi anagrafici e 35 anni contributivi	
			dal 01/01/2016 al 31/12/2018		57 anni + 7 mesi anagrafici e 35 anni contributivi	
		dal 01/01/2011 al 31/12/2012	53 anni anagrafici e 80% aliquota contributiva*	a domanda, 12 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi		
			dal 01/01/2013 al 31/12/2015		53 anni + 7 mesi anagrafici e 80% aliquota contributiva*	
			dal 01/01/2011 al 31/12/2011		40 anni contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo
			dal 01/01/2012 al 31/12/2012		a domanda, 13 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo	
			dal 01/01/2013 al 31/12/2013		40 anni e 3 mesi contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 14 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo
dal 01/01/2014 al 31/12/2015	40 anni e 7 mesi contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 15 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo				
dal 01/01/2016 al 31/12/2018						
operatori e collaboratori, revisori, periti / direttivi e dirigenti	Pensione di vecchiaia (per limiti di età)	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	65 anni anagrafici	d'ufficio, 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito anagrafico		
		dal 01/01/2013 al 31/12/2015	65 anni + 3 mesi anagrafici			
		dal 01/01/2016 al 31/12/2018	65 anni + 7 mesi anagrafici			
	Pensione di anzianità (requisiti anagrafici e/o contributivi)	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	57 anni anagrafici e 35 anni contributivi	a domanda, 12 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi		
			dal 01/01/2013 al 31/12/2015		57 anni + 3 mesi anagrafici e 35 anni contributivi	
			dal 01/01/2016 al 31/12/2018		57 anni + 7 mesi anagrafici e 35 anni contributivi	
		dal 01/01/2011 al 31/12/2011	40 anni contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo		
			dal 01/01/2012 al 31/12/2012		a domanda, 13 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo	
			dal 01/01/2013 al 31/12/2013		40 anni e 3 mesi contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 14 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo
			dal 01/01/2013 al 31/12/2015		40 anni e 7 mesi contributivi indipendentemente dall'età anagrafica	a domanda, 15 mesi dopo la data di maturazione del requisito contributivo
			dal 01/01/2016 al 31/12/2018			

Nella valutazione dell'anzianità contributiva utile (anni contributivi), ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera A, della legge n. 449/1997, si devono considerare le maggiorazioni di servizio computabili fino ad un massimo di 5 anni (se eccedenti i 5 anni alla data del 31.12.1997 non sono ulteriormente aumentabili), inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera B, della legge n. 449/1997, "ai fini della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto", ossia per l'arrotondamento all'anno è necessario maturare 11 mesi e 16 giorni.

La c.d. finestra mobile di 12 mesi è stata istituita dall'art. 12, commi 1 e 2, della L. n. 122/2010 e s.m.i.; resta in vigore la previgente normativa in ambito di decorrenze pensionistiche, ovvero senza l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi, per coloro che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2010. Inoltre, per le pensioni di vecchiaia invece, ovvero per limiti di età, non si applica la f.m. se al raggiungimento dei limiti di età si è già maturato il diritto a pensione di anzianità. Gli ulteriori posticipi, solo per i pensionamenti con 40 anni di contribuzione, previsti nel 2012, 2013 e 2014 e pari, rispettivamente, ad 1 mese, 2 mesi e 3 mesi, sono stati previsti dall'art. 18, comma 22 della L. n. 111/2011. Anche l'incremento di 3 mesi dovuto all'adeguamento triennale alle speranze di vita dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2013, è disposto dall'art. 18, comma 4 della stessa L. n. 111/2011 modificata dalla L. n. 214/2011 (estensione anche ai 40 anni di contribuzione)

Nella colonna "Validità maturazione requisiti" sono riportati gli intervalli temporali entro i quali è necessario possedere, ai fini del diritto a pensione, i requisiti anagrafici e/o contributivi elencati nella successiva colonna "Requisiti per il diritto a pensione", mentre la colonna "Decorrenza della pensione" indica da quando sarà possibile, rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, poter cessare dal servizio con diritto anche al relativo trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile, che, ricordiamo, non è un obbligo per il dipendente ma se la cessazione dal servizio avviene prima che sia trascorso tale periodo, si rimane senza stipendio e senza pensione fino alla fine della f.m. senza corresponsione di arretrati).

* In attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, solo per il personale appartenente ai ruoli agenti ed assistenti, sovrintendenti, ispettori, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista (80%) da possedersi entro il 31/12/2011, in corrispondenza di un'età anagrafica pari ad almeno 53 anni e 3 mesi. Nei confronti di tale personale, alla determinazione della massima anzianità contributiva (ovvero dell'aliquota di pensione pari all'80%), si arriva sommando all'aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6% per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell'80% della base pensionabile. In realtà la percentuale di rendimento del 3,6% per ogni anno successivo al 20° trova applicazione fino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998, ogni anno di anzianità contributiva maturato (oltre quelli al 31.12.1997) viene valutato il 2%.